

CAMERA DEI DEPUTATI N. 138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, STORTI, SCALIA, SINESIO, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 25 giugno 1963

Modifiche alle norme vigenti circa la valutazione del servizio prestato nelle carriere di concetto ed esecutiva ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori della carriera direttiva e di concetto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha modificato in maniera restrittiva le precedenti disposizioni in materia di valutazione del servizio anteriormente prestato in carriere inferiori a quella di appartenenza.

Tuttavia, dopo l'emanazione del predetto testo unico, il parlamento ha approvato una serie di leggi particolari le quali, in deroga alla nuova disciplina, hanno consentito ad impiegati appartenenti a determinate categorie e amministrazioni della pubblica Amministrazione la valutazione del servizio prestato in carriere inferiori secondo le disposizioni del precedente ordinamento e, spesso, in misura anche più favorevole.

La legge 27 febbraio 1958, n. 119, prevede all'articolo 71 per gli impiegati della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la valutazione del servizio prestato nelle carriere inferiori ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione secondo le precedenti disposizioni in materia.

La legge 2 aprile 1958, n. 320, al terzo comma dell'articolo unico prevede per gli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, transitati — previo concorso per esame — nella carriera di concetto, la valutazione di due terzi del servizio prestato nella carriera di provenienza, senza limitazione di durata.

La legge 16 luglio 1960, n. 705, ha disposto, invece, il ripristino dei precedenti criteri di valutazione a favore degli impiegati inquadrati alla data del 30 giugno 1956 nella attuale carriera di appartenenza o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956.

La legge 26 luglio 1961, n. 712, prevede per gli impiegati della carriera direttiva del Ministero delle finanze, agli effetti della progressione in carriera, una valutazione del servizio prestato nelle carriere di concetto della stessa Amministrazione sulla base delle precedenti norme.

La legge 22 ottobre 1961, n. 1143, prevede all'articolo 12, per tutti gli impiegati, già dei ruoli aggiunti, che hanno conseguito prima dell'entrata in vigore della citata legge la nomina in ruolo organico, la possibilità di ottenere a domanda il ricollocamento nei

ruoli aggiunti, con riconoscimento, a tutti gli effetti, dell'anzianità complessiva di servizio posseduta nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario. E ciò anche nel caso che il servizio relativo al periodo intermedio sia stato prestato in carriere inferiori.

La legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede per gli impiegati inquadrati — a seguito di concorso — nei vari ruoli delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici, la conservazione per due terzi — nei limiti di quattro anni — ai fini della progressione in carriera, dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza in qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti al coefficiente 202. La stessa legge dispone, inoltre, che coloro i quali abbiano maturato nel ruolo di provenienza, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conservino lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso: anzianità che è riconosciuta utile ai fini economici e di carriera.

La legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale degli uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici, prevede, agli articoli 9, 10 e 40, per gli impiegati di carriere inferiori, inquadrati, previo esame-colloquio, nelle carriere direttiva e di concetto, la precedente valutazione del servizio prestato nelle carriere di provenienza, senza alcuna limitazione di durata.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, dispone che gli impiegati della carriera di concetto, provenienti dalla carriera esecutiva della stessa Amministrazione, possano beneficiare, agli

effetti della progressione in carriera, dell'anzianità di servizio posseduta nella carriera di provenienza, entro il limite massimo di quattro anni. Analoghe disposizioni sono contenute nell'articolo 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, concernente integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del Tesoro, e nell'articolo 27 della legge 16 agosto 1962 n. 1291, concernente norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.

La elencazione di cui sopra non è certamente completa, ma è sufficiente a mostrare che si è ormai completamente infranto il rigido sistema di limitata valutazione del servizio prestato in carriere inferiori previsto dalle norme vigenti, per cui si impone, per un evidente principio di equità, una eguale disciplina giuridica in merito alla valutazione del servizio prestato in carriere inferiori a quelle di appartenenza, valida per tutti gli impiegati dello Stato. Detta norma generale, peraltro, resterebbe in vigore fino alla emanazione delle nuove disposizioni sul riordinamento delle carriere del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

Giova infine rilevare che la proposta di legge in questione non comporta assolutamente alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato, potendosi provvedere con i normali stanziamenti, dal momento che l'attuale ordinamento prevede il passaggio dalla qualifica di consigliere di 3^a classe a quella di consigliere di 2^a classe mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto (cioè senza limitazione di posti) e la promozione a direttore di sezione per esami di merito distinto o di idoneità dopo, rispettivamente, 9 e 11 anni di carriera, nei limiti dei posti che si renderanno scoperti nell'organico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2^a classe, nonché per l'ammissione ai concorsi di merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione o a qualifiche

equiparate, il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato per due terzi e quello prestato nella carriera esecutiva per metà, ed in ogni caso per non più di quattro anni complessivi.

Restano comunque fermi i limiti minimi stabiliti dagli articoli 201, 2° comma, e 207, 3° comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

ART. 2.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a segretario aggiunto o a qualifiche equiparate, nonché per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a primo segretario o a qualifiche equiparate, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato per due terzi ed, in ogni caso, per non più di quattro anni complessivi.

Restano comunque fermi i limiti minimi stabiliti dagli articoli 201, 2° comma, e 207, 3° comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

ART. 3.

Le promozioni a consigliere di seconda classe o a segretario aggiunto o alle qualifiche equiparate, già conferite, saranno riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento dell'anzianità complessiva valutata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 4.

Ai sensi degli articoli precedenti, il quinto comma dell'articolo 164 ed il sesto comma dell'articolo 176 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogati.

ART. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno vigore fino a quando non saranno emanate nuove norme sul riordinamento delle carriere e degli avanzamenti del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.